COMUNE DI QUADRI
(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112
Fax 0872 945170 e-mail protocollo@comune.quadri.ch.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

associazione nazionale città del tartufo

IL SINDACO
AVVISA CHE

al fine di porre in essere azioni mirate a contenere il fenomeno del randagismo ed a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti e di prevenire rischi per la sanità e la pubblica incolumità, ed in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 7, 9, 10 e 12 del vigente Regolamento comunale sulla custodia dei cani e degli animali domestici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29.04.2017;

INFORMA

1. in ogni luogo e circostanza è vietato molestare gli animali domestici, anche randagi, o provocare loro danno o sofferenza;

2. è vietato abbandonare animali sul territorio del Comune;

3. i cani, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono essere condotti a guinzaglio;

4. è vietato tenere gli animali in spazi angusti o privi dell'acqua o del cibo necessari, nonché detenere i cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, dove possono proteggersi dalle intemperie;

5. chi conduce un cane in area pubblica, ed in particolare su marciapiedi, piazze, sedimi stradali ed in tutte le aree verdi aperte al pubblico, deve essere munito di paletta e sacchetto per la raccolta di escrementi o di altra idonea attrezzatura per rimuovere le deiezioni del proprio cane ed assicurarne la rimozione;

6. chi detiene animali nelle abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, giardini e cortili deve garantire che non disturbino la quiete pubblica, specialmente durante la notte.

NEL CONTEMPO ,

RAMMENTA

che l'inosservanza delle norme previste dall'art. 9, comma 1°, 2, 4, 5, 6, 7 ed art. 10, comma 2°, del sopracitato Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 250, mentre l'inosservanza di quelle previste dall'art.10, comma 2°, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 150.
Per quanto non previsto dal citato Regolamento, si rimanda alle specifiche normative in materia ed alle disposizioni di natura penale, in particolare la L. 281/1991, L.189/2004 ed ogni altra legge regionale e statale vigente.

Dalla Residenza Municipale, 26 aprile 2023

COMUNE DI QUADRI - Chieti -

Il Sindaco
Arch. Assunta FAGNILLI